

REGOLAMENTO (CE) N. 320/2008 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

che abroga il dazio compensativo istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale) originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

I. Misure vigenti

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio ⁽²⁾ («regolamento del dazio definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 34,8 % sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale) originari della Repubblica di Corea e prodotti da tutte le società, ad eccezione della Samsung Electronics Co., Ltd («Samsung»), per la quale è stata fissata un'aliquota dello 0 %. Il regolamento dei dazi definitivi è stato preceduto dal regolamento (CE) n. 708/2003 della Commissione, del 23 aprile 2003, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea ⁽³⁾ («regolamento del dazio provvisorio»).

- (2) A seguito di una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC ⁽⁴⁾ («relazione del panel CE-Corea sulle DRAM»), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 584/2006 ⁽⁵⁾, che attua le raccomandazioni formulate nella relazione del panel e riduce il dazio compensativo definitivo al 32,9 % («regolamento di applicazione»).

II. Apertura d'ufficio di un riesame intermedio parziale

- (3) I produttori comunitari Micron Europe Ltd e Qimonda AG (ex Infineon Technologies AG) hanno fornito alla Commissione elementi di prova che indicano che la Hynix Semiconductor Inc. («Hynix») ha ottenuto sovvenzioni supplementari successivamente al periodo dell'inchiesta iniziale. Inoltre, la Hynix ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale sostenendo che le sovvenzioni giudicate compensabili nell'inchiesta iniziale avevano cessato di esistere.
- (4) In considerazione delle comunicazioni sopraindicate, la Commissione ha deciso di procedere d'ufficio.

III. Inchiesta

- (5) Dopo aver stabilito che esistono prove sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e dopo aver consultato il comitato consultivo, il 18 marzo 2006 la Commissione ha annunciato, con un avviso d'apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾, l'apertura d'ufficio di un riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ WT/DS299/R *European Communities — Countervailing Measures on Dynamic Random Access Memory Chips from Korea* (Comunità europee — Misure compensative sulle DRAM in forma di chip originarie della Corea), relazione adottata il 3 agosto 2005.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 12.4.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 67 del 18.3.2006, pag. 16.